



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **4** Reg. Delib.

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

L'ANNO **DUEMILAVENTI** ADDÌ **CINQUE** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **21.00** NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA **ORDINARIA**.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

N. D'ORDINE		N. D'ORDINE	
1	BETTONI GIANDOMENICO (ASSESSORE)	9	CROCI LUIGI
2	BORRONI CRISTINA (ASSESSORE)	10	LETRURIA LISA
3	CALDIROLI IRENE	11	MANELLI GIOVANNI
4	CAPUTO ROMEO	12	OLGIATI ROSANGELA
5	CASTIGLIONI FLAVIO	13	PALAZZO MICHELE
6	CATTANEO MARINA	14	PARIANI MARIO
7	COLOMBO MARINELLA	15	SORAGNI ANGELO
8	COLOMBO PAOLO	16	VIALETTI GIULIANO (ASSESSORE)
		17	CERINI MIRELLA (SINDACO)

ASSESSORE ESTERNO	CALDIROLI CLAUDIO	SI
ASSESSORE ESTERNO	GIANI MARIA LUISA	SI

SONO ASSENTI: CAPUTO ROMEO, COLOMBO MARINELLA, COLOMBO PAOLO, MANELLI GIOVANNI.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELONE CLAUDIO

LA SIG.RA LETRURIA LISA - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

E' presente il consigliere Caputo e assente il consigliere Soragni. **Presenti n. 13.**

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016, n. 50 del 25.11.2016 e n. 13 del 29.04.2019;

Atteso che:

- i commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) contengono la riforma della riscossione locale con lo scopo di consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie dell'ente;
- i commi da 796 e 801 dell'art. 1 sopracitato introducono una specifica disciplina della rateizzazione del debito fiscale, fatta salva una eventuale diversa articolazione da parte del Regolamento dell'Ente;

Ritenuto conseguentemente opportuno, procedere ad una sistematica e complessiva revisione del vigente Regolamento delle entrate comunali nell'ottica dell'adeguamento all'attuale contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli eventuali adempimenti da parte degli utenti / contribuenti;

Tanto premesso e considerato necessario provvedere alla modifica degli artt. 5 – 11 – 12 – 14 nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 5 – 11 – 12 – 14 del vigente Regolamento Generale delle Entrate - nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare altresì atto che il novellato regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato, con effetto dal 1° gennaio 2020;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

TESTO EMENDATO

Art. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, può essere esercitata in una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali.;
- b) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- c) affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

~~L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.~~

~~I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1 - commi 802 e 803 della Legge 27.12.2019, n. 160~~

Art. 11 - RISCOSSIONE

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi, per i provvedimenti di accertamento emessi ante 31 Dicembre 2019, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, si applicano le disposizioni di cui ai commi 794 a 803 della Legge 160/2019.:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00.

Il responsabile della singola entrata, acquisita la necessaria documentazione, dichiara l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) Irreperibilità da c.p.c.;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Liquidazione società di capitali;
- g) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- j) Altro;

L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente.

Art. 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda ~~e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva~~, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;

tale facoltà è concessa prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva o prima della notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 e successivi della Legge 27.12.2019, n. 160.

In presenza di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 soprarichiamato, il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione delle somme dovute alle condizioni e nei limiti seguenti:

- che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive;
- applicazione deli interessi al tasso legale

- per importi superiori a € 50.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

~~In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.~~

~~Non è ammessa la rateizzazione per le partite iscritte nei ruoli coattivi, la cui competenza spetta al concessionario. In caso di affidamento esterno della riscossione, la competenza alla concessione della dilazione di pagamento spetta al soggetto affidatario del servizio .~~

La dilazione di pagamento può essere concessa, avuto riguardo al rispetto di regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

In caso di dilazione su avviso di accertamento tributario emesso ante 31.12.2019, il periodo di dilazione non può comunque superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta ai costi di riscossione.

La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Nel caso di richiesta di dilazione di avviso di accertamento tributario in presenza di un piano di risanamento di cui all'art. 67 - comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare e s.m.i, il funzionario responsabile concede, su richiesta, la dilazione, anche per durata superiore a 24 mesi e/o importo superiore ad Euro 20.000,00 senza deposito di fideiussione o garanzia mediante ipoteca volontaria, previa emissione di apposita ingiunzione di pagamento, non soggetta ai costi di riscossione.

Art. 14 - COMPENSAZIONI

E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali tributarie, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo ~~e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.~~

Non è ammessa la compensazione con importi a credito ed importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti , il contribuente dovrà presentare al responsabile dell'entrata per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente le proprie generalità, la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.


L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento dell'entrata.

Il funzionario responsabile dell'entrata, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può

essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il contribuente abbia presentato istanza di rimborso al Comune.



Art. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, può essere esercitata in una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.:

- d) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali.;
- e) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- f) affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1 - commi 802 e 803 della Legge 27.12.2019, n. 160

Art. 11 - RISCOSSIONE

Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi, per i provvedimenti di accertamento emessi ante 31 Dicembre 2019, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, si applicano le disposizioni di cui ai commi 794 a 803 della Legge 160/2019.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00.

Il responsabile della singola entrata, acquisita la necessaria documentazione, dichiara l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) Irreperibilità da c.p.c.;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Liquidazione società di capitali;

- g) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- j) Altro;

L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente.

Art. 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi

tale facoltà è concessa prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva o prima della notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 e successivi della Legge 27.12.2019, n. 160.

In presenza di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 soprarichiamato, il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione delle somme dovute alle condizioni e nei limiti seguenti:

- che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- durata massima: trentasei rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive;
- applicazione degli interessi al tasso legale
- per importi superiori a € 50.000,00 (Euro ventimila/00) obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

In caso di affidamento esterno della riscossione, la competenza alla concessione della dilazione di pagamento spetta al soggetto affidatario del servizio .

La dilazione di pagamento può essere concessa, avuto riguardo al rispetto di regole di decadenza e prescrizione dell'entrata.

In caso di dilazione su avviso di accertamento tributario emesso ante 31.12.2019, il periodo di dilazione non può comunque superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta ai costi di riscossione. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Nel caso di richiesta di dilazione di avviso di accertamento tributario in presenza di un piano di risanamento di cui all'art. 67 - comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare e s.m.i, il funzionario responsabile concede, su richiesta, la dilazione, anche per durata superiore a 24 mesi e/o importo superiore ad Euro 20.000,00 senza deposito di fideiussione o garanzia mediante ipoteca volontaria, previa emissione di apposita ingiunzione di pagamento, non soggetta ai costi di riscossione

Art. 14 - COMPENSAZIONI

E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali tributarie, salvo che, per quelle riscosse mediante ruolo.

Non è ammessa la compensazione con importi a credito ed importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti , il contribuente dovrà presentare al responsabile dell'entrata per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente le proprie generalità, la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento dell'entrata.

Il funzionario responsabile dell'entrata, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il contribuente abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

**COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)**

VERBALE N. 46 DEL 27/02/2020

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

IL REVISORE UNICO

Premesso

che ha esaminato la bozza di "Regolamento generale delle entrate" così come proposta in Variazione

Considerato

- che con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2009 e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2016, n. 50 del 25/11/2016 e n.13 del 29/04/2019 era stato approvato il regolamento comunale delle entrate
- che l'Ente ha predisposto la presente modifica al regolamento comunale al fine di recepire le novità normative della Legge 160/2019.

Richiamato

l'art. 52 del Dlgs. 446 /1997 che prevede la possibilità da parte dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie.

Visti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario.

Il Revisore, per quanto di sua competenza, tutto quanto sopra espresso

ESPRIME

parere favorevole alla delibera in oggetto

Castellanza, 27/02/2020

**IL REVISORE UNICO
(D.ssa Patrizia Spagarino)**



4



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Delibera n.
SETTORE N.

Proposta n.
UFFICIO/SERVIZIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

OSSERVAZIONI

(annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):


PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

Li. 27/09/2020

Cristina Bagatti
(firma del responsabile del settore)

BAGATTI CRISTINA



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li. 27/09/2020

Cristina Bagatti
(firma del responsabile del servizio)

BAGATTI CRISTINA



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F.to LISA LETRURIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li **26.03.2020**

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno **09.04.2020**

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO M. BEATRICE COLOMBA